

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1315 del 31/07/2023

Seduta Num. 34

Questo lunedì 31 **del mese di** Luglio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1361 del 21/07/2023

Struttura proponente: SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER I SOGGETTI
ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO E PER I SOGGETTI
ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DI POLITICA ATTIVA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", in particolare art. 7 "Condizionalità" e art. 15 "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", in particolare art. 21 "Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito";
- il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", in particolare art. 7 "Sanzioni";
- il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in particolare art. 8 "Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare" e art. 12 "Supporto per la formazione e il lavoro";

Richiamati altresì:

- la Circolare dell'ANPAL del 15 novembre 2019 n. 3 "Prime istruzioni operative per l'attuazione da parte dei Centri per l'impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26";
- la Circolare dell'ANPAL del 5 agosto 2022 n. 1 "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma";
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 "Definizione dell'offerta di lavoro

congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";

- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive e obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive";
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016 - prot. 39/0003374 "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione - D.lgs. 150/2015";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." e ss.mm.ii.;
- n.201/2022 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 12/2003";
- n. 1161/2023 "Modifiche alla DGR n.201/2022 "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 12/2003" e adeguamento DGR n.1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii";

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e i Soggetti Accreditati alla Formazione agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 par. 2 n. 2 del GDPR e che le trasmissioni di dati personali occorrenti sono, quindi, legittimate, ai sensi del comma 2 dell'art. 2ter del Codice per la protezione dei dati personali, dalle Delibere di Giunta regionale che disciplinano specificatamente la messa a disposizione dei dati;

Considerato che tra i beneficiari dei programmi di politica attiva per il lavoro, finanziati a valere sulle diverse risorse e realizzati e rese disponibili dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, dai centri per l'impiego e, per la componente formativa, dagli enti di formazione professionali accreditati, rientrano i percettori di NASPI o DIS-COLL, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza che hanno sottoscritto di un Patto per il Lavoro, categorie soggette a specifici regimi di condizionalità, regolati dal D.Lgs. n. 150/2015 dal Decreto- legge n. 4/2019 e dal Decreto-legge n. 48/2023, rispetto alla partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro e di formazione, previste dai Patti di Servizio o Patti per il Lavoro;

Considerato altresì che qualora l'utente soggetto a condizionalità non partecipi alle attività previste dai Patti di Servizio o Patti per il Lavoro, il Centro per l'Impiego deve provvedere a darne comunicazione a INPS, nei tempi e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sopra citata;

Valutata l'opportunità, per l'effettivo funzionamento dei regimi di condizionalità, e per garantire pari condizioni alle persone, definire, indicazioni operative a cui devono attenersi i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e i soggetti accreditati alla formazione coinvolti nei programmi di politica attiva del lavoro che si sono impegnati, in risposta alle diverse procedure di evidenza pubblica, a concorrere a garantire alle persone l'effettiva fruizione delle opportunità prevista dal proprio Patto di Servizio o Patto per il Lavoro, sottoscritto con gli operatori pubblici;

Dato atto, pertanto che i destinatari delle disposizioni di cui sopra sono i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro - sia di Area 1 che di Area 2 - di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1959/2016 e i soggetti accreditati alla formazione ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii. e n.201/2022 tenuto conto che, al fine di garantire che i regimi di condizionalità siano effettivi, è necessario che gli stessi assumano comportamenti coerenti con la normativa, provvedano a rispettare le modalità di convocazione previste, raccolgano la documentazione inerente ai giustificati motivi di assenza e comunichino tempestivamente al Centro Per l'Impiego competente le assenze ingiustificate o gli altri comportamenti sanzionabili;

Ritenuto di approvare, con il presente atto, il documento che contiene le "Indicazioni operative per i soggetti accreditati ai

servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l'attuazione dei programmi di politica attiva" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n.771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021", con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale";
- la propria deliberazione n. 2360 del 27 dicembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";

- la propria deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° Aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la propria deliberazione n. 719 del 8 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - primo aggiornamento";
- la propria deliberazione n. 1097 del 26 giugno 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023";
- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

Richiamate altresì:

- la propria deliberazione n. 80 del 23/01/2023 "Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese";
- la determinazione dirigenziale n. 1652 del 27/01/2023 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento che contiene le "Indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l'attuazione dei programmi di politica attiva" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, secondo quanto previsto dal PIAO 2023-2025 e nella Direttiva di

indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal medesimo decreto.



**INDICAZIONI OPERATIVE PER I SOGGETTI ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO E PER I
SOGGETTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI POLITICA
ATTIVA**

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I destinatari delle presenti indicazioni sono i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sia di Area 1 che di Area 2 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1959/2016 e i soggetti accreditati alla formazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. e della Deliberazione di Giunta Regionale n.201/2022.

In particolare, le presenti indicazioni integrano e disciplinano le procedure già previste in altri atti e normative ai fini della corretta gestione delle attività in riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni nazionali e regionali, nonché alle modalità di attuazione delle normative relative ai regimi di condizionalità per i percettori di sostegno al reddito. Le attività effettuate in attuazione delle programmazioni nazionali e regionali

Tra i beneficiari dei programmi di politica attiva per il lavoro rientrano i percettori di NASPI o DIS-COLL, i beneficiari di Reddito di Cittadinanza sottoscrittori di un Patto per il Lavoro e vi rientreranno una parte dei beneficiari di Assegno di Inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, dunque categorie soggette a specifici regimi di condizionalità rispetto alla presentazione agli appuntamenti e alla partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro e di formazione, previste dai Patti di Servizio o Patti per il Lavoro.

Pertanto, laddove l'utente soggetto a condizionalità risulti ingiustificatamente assente agli appuntamenti o non partecipi alle attività previste, il Centro Per l'Impiego deve provvedere a darne comunicazione a INPS (direttamente o tramite ANPAL), nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa. La mancata comunicazione degli eventi di condizionalità assume carattere di danno erariale e costituisce responsabilità disciplinare e contabile.

Le fonti normative relative ai regimi di condizionalità sono rintracciabili nell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 in riferimento ai beneficiari di NASPI e DIS-COLL, all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza e all'art. 8 del D.L. n. 48/2023 per i beneficiari di Assegno di Inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro. Vi sono poi varie fonti che regolamentano puntualmente le procedure di applicazione di tali regimi di condizionalità, tra cui il DM n. 42/2018 che elenca i giustificati motivi e le modalità di comunicazione e documentazione degli stessi e la Deliberazione n. 54 del 2 dicembre 2019 del Comitato per i ricorsi di condizionalità istituito presso ANPAL che indica i criteri di convocazione per i percettori di NASPI e DIS-COLL. Infine la circolare 1/2022 dell'ANPAL ad oggetto "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma", di cui nei punti successivi vengono fornite alcune indicazioni operative ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Affinché i regimi di condizionalità siano effettivi è necessario che anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e i soggetti accreditati alla formazione coinvolti nei programmi di politica attiva del lavoro assumano comportamenti coerenti con questa normativa, provvedano a rispettare le modalità di convocazione previste, raccolgano la documentazione inerente ai giustificati motivi di assenza e comunichino tempestivamente al Centro Per l'Impiego competente le assenze ingiustificate o gli altri comportamenti sanzionabili.

Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, la Regione Emilia-Romagna e i Soggetti Accreditati alla Formazione agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 par. 2 n. 2 del GDPR. Le trasmissioni di dati personali occorrenti sono, quindi, legittimate, ai sensi del comma 2 dell'art. 2ter del Codice per la protezione dei dati personali, dalle Delibere di Giunta regionale che disciplinano specificatamente la messa a disposizione dei dati, anche in ragione del sussistente regime concessorio. Con specifico atto sono disciplinati compiti e responsabilità afferenti a tali operazioni di trattamento.

2. CONDIZIONALITÀ: IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI UTENZA

I Centri Per l'Impiego (CPI) ricevono sul SILER, in cooperazione applicativa con ANPAL, le notifiche relative alle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC) e DID INPS contenenti informazioni sulle domande di NASPI e DIS-COLL, mentre sono in fase di definizione le modalità di ricezione delle informazioni relative ai beneficiari di Assegno di Inclusione previste a partire dall'anno 2024 e di Supporto per la formazione e il lavoro a partire da settembre 2023. In base a tali informazioni i CPI sono in condizione di identificare i beneficiari soggetti a regime di condizionalità e procedere alla loro convocazione per la convalida della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), la profilazione quantitativa, l'*assessment*, l'individuazione dello specifico programma e percorso di politiche attive del lavoro e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (o Patto per il Lavoro per i beneficiari del RdC).

Ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di Area 1 e di Area 2, tramite l'accesso a SILER è resa disponibile l'informazione in merito al fatto che l'utente sia:

- beneficiario RdC sottoscrittore di un Patto per il Lavoro e quindi sottoposto a condizionalità RdC;
- beneficiario di NASPI o DIS-COLL e quindi sottoposto a condizionalità per NASPI o DIS-COLL.

Può esistere la casistica per cui uno stesso utente sia soggetto sia alla condizionalità RdC che alla condizionalità NASPI o DIS-COLL.

Saranno previste modalità analoghe per rendere disponibile l'informazione sui beneficiari di Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro soggetti a condizionalità.

Tali informazioni sono visibili per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sul SILER alla sezione "altre iscrizioni". Laddove in tale sezione non vi siano indicazioni oppure siano riportate informazioni rispetto all'assoggettamento a regimi di condizionalità per periodi già conclusi, l'utente va ritenuto non soggetto a condizionalità.

Ai soggetti accreditati alla formazione professionale l'informazione in merito alla sottoposizione ad un regime di condizionalità dell'utente è fornita dalla Regione Emilia-Romagna tramite SIFER, che riceve l'informazione dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna (ARL) tramite il SILER.

L'accesso ai dati personali dell'utente presenti in SIFER è consentito ai soggetti accreditati alla formazione professionale in aderenza alla specifica disciplina che la Regione definisce in apposito atto.

Per l'intera durata dei singoli programmi di politica attiva del lavoro, per i beneficiari inizialmente identificati come soggetti a condizionalità permangano in capo ai soggetti accreditati le procedure gestionali previste per la condizionalità stessa, salvo che il CPI competente comunichi, modificando l'informazione presente nella sezione "altre iscrizioni" del SILER e conseguentemente modificando l'informazione in SIFER, che l'utente non è più soggetto a condizionalità.

È onere del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro Area 1 e 2 per le misure individuali e formative previste e del soggetto accreditato alla formazione per le misure formative GOL 2 e GOL 3, verificare prima di ogni appuntamento/convocazione/attività la situazione dell'utente rispetto ai regimi di condizionalità.

3. PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ NELLE PRESTAZIONI PER IL LAVORO

Nel presente capitolo si disciplinano le procedure operative che devono seguire i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per **l'attuazione delle prestazioni per il lavoro rientranti nei programmi sopra citati**.

3.1 Modalità di convocazione degli utenti sottoposti a condizionalità

Nel Patto di servizio personalizzato è riportato un numero di cellulare o un contatto mail che l'utente, sottoscrivendo il Patto stesso, indica come contatto personale per le successive convocazioni alle attività di politica attiva del lavoro o di formazione professionale. Tale contatto è quindi visibile ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sul SILER.

La prima convocazione al primo appuntamento con il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro avverrà in modo formale da parte del CPI indicando nel Patto/programma controfirmato dall'utente la data, l'ora e la sede dell'appuntamento come risultanti dagli slot messi a disposizione dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sul Portale Lavoro per Te e prenotati dal CPI.

Le successive convocazioni alle attività di politica attiva del lavoro sono valide per l'applicazione della condizionalità, se inviate al contatto indicato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto, con modalità che ne consentano la tracciatura. In assenza di tale contatto sottoscritto nel Patto o di sistemi di tracciatura è necessario procedere a convocazione con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con la ricezione via e-mail di un modulo sottoscritto dall'utente contenente gli estremi della convocazione e allegato a copia di un documento di identità in corso di validità.

In alternativa, durante un appuntamento o una attività in presenza, è possibile convocare l'utente soggetto a condizionalità al successivo appuntamento tramite sottoscrizione e conservazione agli atti di un modulo contenente gli estremi della convocazione.

L'agenzia regionale per il lavoro mette a disposizione sul proprio sito (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori":

- il **"Format testo SMS per le attività di politica attiva per il lavoro"** da utilizzare da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nel caso in cui il contatto definito nel Patto sia un cellulare.
- il **"Modulo di convocazione alle attività di politica attiva per il lavoro"** da utilizzare da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nel caso in cui il contatto definito nel Patto sia un'email oppure negli altri casi sopra definiti.

Si specifica che, il primo appuntamento alle attività di politica attiva del lavoro, nel rispetto della data e ora indicate nel patto di servizio, potrà comunque realizzarsi anche in modalità online e a distanza, secondo accordi tra l'utente e il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, tramite preventivo invio all'utente della convocazione per l'appuntamento online al contatto di cui sopra con la modalità tracciata.

Come indicato dall'art. 4, comma 8 del D.L. 4/2019, modificato dall'art. 1, comma 74 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), e dalla circolare 1/2022 dell'ANPAL, si precisa che per i Beneficiari di Reddito di Cittadinanza sottoscrittori del Patto per il Lavoro, per tutta la durata del programma, **deve essere prevista almeno una attività mensile in presenza presso la sede del soggetto accreditato.**

Ai sensi del D.lgs n. 150/2015, art. 21, tutte le convocazioni agli appuntamenti o alle attività devono essere inviate agli utenti con preavviso minimo di 24 ore.

3.2 Modalità di verifica dei giustificati motivi di assenza o mancata partecipazione

In caso di assenza dell'utente all'appuntamento per il quale è stata realizzata apposita convocazione con le modalità di cui sopra è necessario verificare se l'assenza sia giustificata o meno.

I motivi, le modalità e i termini entro cui presentare la giustificazione sono riportati sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "informazioni per i cittadini" e corrispondono a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 42 del 2018 e con nota n. 39/0003374 del 04/03/2016.

Gli utenti devono comunicare e documentare la motivazione di assenza, di norma, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data prevista, fatto salvo i termini di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. n. 42/2018.

Per l'utente, sono comportamenti soggetti a sanzione (eventi di condizionalità) in assenza di giustificazione, giustificazione tardiva o non corretta:

- la **mancata presentazione** per l'intera durata dell'appuntamento a qualunque convocazione del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro per attività di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto all'autoimpiego. In questo caso la data dell'evento di condizionalità corrisponde alla data dell'assenza all'appuntamento.

3.3 Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI

In caso si riscontri un evento di condizionalità di cui al punto precedente (mancata presentazione alle attività di politica attiva), il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro è tenuto a darne comunicazione al CPI competente (il CPI che ha stipulato il Patto/Programma) entro e non oltre i 3 giorni lavorativi dall'evento di condizionalità.

La comunicazione dovrà essere inoltrata via PEC secondo il format disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori", che contiene le informazioni sulla data dell'evento di condizionalità, il tipo di attività prevista e il codice fiscale dell'utente.

Il CPI competente, una volta gestite le attività previste per la segnalazione della condizionalità a INPS darà riscontro via PEC al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sulla prosecuzione del percorso di politiche attive in base alla condizione soggettiva dell'utente.

Il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro deve attendere questa comunicazione per procedere con successiva convocazione.

3.4 Mancata accettazione di offerte di lavoro

Oltre che per la mancata presentazione agli appuntamenti, la normativa prevede sanzioni anche in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue.

La congruità dell'offerta è definita ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 150/2015, dal Decreto Ministeriale n. 42/2018 e, per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza la normativa sulla congrua offerta è integrata dalle disposizioni del D.L. 4/2019. Ulteriori indicazioni sulla congruità dell'offerta sono definite dal D.L. n. 48/2023 a riguardo dei beneficiari di Assegno di Inclusione.

La valutazione finale circa la congruità dell'offerta spetta esclusivamente al Centro Per l'Impiego.

Gli elementi che concorrono a determinare la congruità dell'offerta, anche in riferimento a caratteristiche soggettive dell'utente, sono:

- a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- b) i requisiti richiesti;
- c) il luogo e l'orario di lavoro;
- d) la tipologia contrattuale;
- e) la durata del contratto di lavoro;
- f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Si specifica inoltre che ai sensi della circolare n. 3/2019 dell'ANPAL, pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori", "la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro" e dunque, "nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto non sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (CPI o soggetto accreditato)" per offerta di lavoro "è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato".

L'offerta di lavoro, comprensiva degli elementi informativi minimi sopraindicati, dovrà quindi essere riscontrabile o in un annuncio di ricerca di personale in pubblicazione su una testata o portale web di libero accesso, oppure da un mandato per ricerca di personale sottoscritto da un datore di lavoro al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

Come indicato dalla circolare n. 3/2019 dell'ANPAL, ai fini della validità, l'offerta di lavoro può essere effettuata in presenza del beneficiario, ovvero mediante comunicazione scritta, da veicolarsi secondo le modalità per le convocazioni di cui al punto 3. In entrambi i casi la comunicazione deve contenere il termine perentorio entro il quale il beneficiario deve accettare o meno l'offerta.

Ai fini della segnalazione dell'offerta di lavoro, l'Agenzia Regionale per il Lavoro mette a disposizione il **"Modulo per la segnalazione di offerte di lavoro"** pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori". Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie ai fini della validità dell'offerta e dovrà essere sottoscritto dall'utente per accettazione o rifiuto. La mancata accettazione entro il termine indicato nel modulo corrisponde a rifiuto.

In caso di rifiuto, il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro verifica che l'offerta rifiutata abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisca ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 3 mesi;
- in caso di utente sottoposto a condizionalità in relazione al Reddito di Cittadinanza, si riferisca a retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione;
- nel caso di utente sottoposto a condizionalità in relazione alla NASPI o alla DIS-COLL, si riferisca ad una sede di lavoro che non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

Esclusivamente nel caso in cui l'offerta presenti le caratteristiche di cui sopra, il format sottoscritto dall'utente dovrà essere inviato via PEC, secondo il **"Modulo per PEC per comunicazione rifiuto offerta"** pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori, entro 3 giorni lavorativi, al CPI di competenza.

Il CPI effettuerà la valutazione circa la congruità anche in riferimento a requisiti soggettivi degli utenti e al livello retributivo e, nel caso la valutazione avesse esito positivo, provvederà a segnalare a INPS l'evento di mancata accettazione.

Si specifica che, come indicato dal DM n. 42/2018, in caso di utente disabile la valutazione *"tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata"*.

Quindi, la normativa sull'offerta congrua si applica anche ai percettori di NASPI iscritti al collocamento mirato, e nel valutarne la congruità occorre tenere conto anche delle capacità residue dell'utente (*"Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 68 del 1999"*)

Si specifica che la congruità o meno dell'offerta non interferisce – ad oggi – con la remunerazione dell'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, né in generale con il supporto all'utente nella ricerca attiva del lavoro.

4. PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI PREVISTI DAI PROGRAMMI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Nel presente capitolo si disciplinano le procedure operative che devono seguire i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e i soggetti accreditati alla formazione professionale per l'attuazione delle attività formative, compresa formazione in situazione (tirocini extracurricolari) rientranti nei Programmi di politica attiva del lavoro.

Affinché i regimi di condizionalità siano effettivi, è necessario che anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione professionale assumano comportamenti coerenti con la normativa, provvedano a rispettare le modalità di convocazione previste, raccolgano la documentazione inerente ai giustificati motivi di assenza e comunichino tempestivamente al Centro Per l'Impiego competente le assenze ingiustificate o gli altri comportamenti sanzionabili.

4.1 Modalità di convocazione degli utenti sottoposti a condizionalità per la partecipazione ai percorsi formativi

Le convocazioni ai percorsi formativi degli utenti soggetti a condizionalità devono essere effettuate al contatto indicato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto, con modalità che ne consentano la tracciatura. In assenza di sistemi di tracciatura è necessario procedere con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

A tal fine, nel Patto di servizio personalizzato è riportato un numero di cellulare o un contatto mail che l'utente, sottoscrivendo il Patto stesso, indica come contatto personale per le successive convocazioni alle attività di politica attiva del lavoro o di formazione professionale. Tale contatto è visibile ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sul SILER ed è reso disponibile per i soggetti accreditati alla formazione professionale su SIFER.

Su SIFER sono indicati anche gli altri estremi anagrafici degli iscritti ai corsi e l'informazione relativa alla loro sottoposizione o meno a regimi di condizionalità. Per i percorsi formativi previsti dal programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) il SIFER è implementato dal SILER dove il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, a seguito di orientamento specialistico, potrà individuare tempestivamente il percorso formativo più adatto all'utente.

La prima convocazione alle attività formative dovrà essere effettuata dal soggetto accreditato alla formazione professionale e sarà realizzata quando su SIFER sarà raggiunto il numero minimo di utenti previsti e sarà quindi resa disponibile l'edizione del corso.

La convocazione alla formazione professionale è valida per l'applicazione della condizionalità, se inviata al contatto indicato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto, con modalità che ne consentano la tracciatura. In assenza dell'indicazione del contatto sottoscritto nel Patto o di sistemi di tracciatura è necessario procedere con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con la

ricezione via e-mail di un modulo sottoscritto dall'utente contenente gli estremi della convocazione e allegato a copia di un documento di identità in corso di validità.

In alternativa, durante un appuntamento o una attività in presenza, è possibile convocare l'utente soggetto a condizionalità al successivo appuntamento tramite sottoscrizione e conservazione agli atti di un modulo contenente gli estremi per le attività previste.

Per la convocazione alle attività formative si prevede che il soggetto accreditato alla formazione professionale, predispone il calendario delle attività e invia, con le modalità e ai recapiti individuati nel patto di servizio, a ciascun utente almeno 5 giorni prima la data di avvio del percorso formativo. Durante la prima giornata formativa sarà possibile sottoscrivere un modulo contenente il calendario completo o che copre parte delle ore di formazione previsti nello specifico percorso.

L'agenzia regionale per il lavoro mette a disposizione sul proprio sito (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori":

- il "Format testo SMS per le attività formative" da utilizzare da parte dei soggetti accreditati alla formazione professionale nel caso in cui il contatto definito nel Patto sia un telefono. In questo caso l'SMS conterrà solo una data formativa e andrà ripetuto per le successive date se non si opterà per altra modalità di convocazione
- il "Modulo calendario **delle attività formative**" da utilizzare da parte dei soggetti accreditati alla formazione professionale nel caso in cui il contatto definito nel Patto sia un'e-mail oppure negli altri casi sopra indicati. Il modulo precisa le date, le ore e le sedi dell'attività formativa e, in calce, una dicitura che esplicita l'impegno per l'utente a partecipare nelle giornate e negli orari indicati.

L'invio dei calendari al contatto indicato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto, con modalità che ne consentano la tracciatura o la consegna del calendario, con acquisizione della sottoscrizione da parte dell'utente conservato agli atti in copia, equivale pertanto a convocazione per tutte le giornate di lezione in esso indicate.

Conseguentemente, agli utenti soggetti a condizionalità che non si presenteranno alle lezioni nelle date in esso previste, senza giustificato motivo, saranno applicate le relative sanzioni, come di seguito indicato. Ai fini della verifica del numero minimo di partecipanti previsto ai fini dell'ammissibilità della spesa, si considererà il numero di utenti ai quali sia stato inviato o consegnato il calendario con le modalità e ai contatti sopra indicati ed entro il termine fissato, a prescindere dal fatto che l'utente sia risultato presente il primo giorno di lezione.

Al fine di favorire la comunicazione con i partecipanti ai percorsi formativi, il soggetto attuatore del percorso **potrà** pubblicare i calendari sul sito internet il cui indirizzo verrà indicato all'atto dell'invio del calendario stesso. Tale pubblicazione non potrà mai tenere luogo dell'invio a ciascun utente del calendario del percorso formativo a cui è iscritto.

Le variazioni e/o integrazioni del calendario delle attività formative, tranne le eccezionali sospensioni dell'attività, dovranno essere oggetto di comunicazione con le stesse modalità previste per l'invio del calendario, **con anticipo di almeno 48 ore**.

Al fine di evitare sovrapposizioni con l'erogazione di eventuali altre misure rientranti nel programma GOL da parte del soggetto accreditato lavoro che ha in carico l'utente, il soggetto accreditato alla formazione potrà comunicare, altresì, preventivamente il calendario delle attività formative e le

eventuali variazioni a tutti i soggetti accreditati al lavoro/CPI che hanno iscritto i partecipanti allo specifico percorso. In ogni caso, la mancata partecipazione a misure di politica attiva concomitanti con le attività formative previste nel programma dell'utente costituisce giustificato motivo e non è pertanto oggetto di sanzione.

4.2 Modalità di verifica dei giustificati motivi di mancata partecipazione alle attività formative per gli utenti

In caso di assenza dell'utente sottoposto a condizionalità all'attività formativa prevista nel calendario predisposto, inviato a ciascun utente con le modalità di cui sopra, è necessario verificare se l'assenza sia giustificata o meno.

L'informazione in merito al fatto che l'utente sia:

- beneficiario RdC sottoscrittore di un Patto per il Lavoro e quindi sottoposto a condizionalità RdC;
- beneficiario di NASPI o DIS-COLL e quindi sottoposto a condizionalità per NASPI o DIS-COLL

è resa visibile per i soggetti accreditati alla formazione sul SIFER nella sezione "anagrafica del partecipante".

Laddove in tale sezione non vi sia tale indicazione, l'utente va ritenuto non soggetto a condizionalità.

Può esistere la casistica per cui uno stesso utente sia soggetto sia alla condizionalità RdC che alla condizionalità NASPI o DIS-COLL. Saranno previste modalità analoghe per rendere disponibile l'informazione sui beneficiari di Assegno di Inclusione soggetti a condizionalità.

Per l'intera durata del percorso formativo, per i partecipanti che risultano identificati come soggetti a condizionalità, permangano in capo ai soggetti accreditati le procedure gestionali previste per la condizionalità stessa, salvo che l'utente non risulti più soggetto a condizionalità. Tale situazione va verificata, pertanto, prima dell'avvio di ogni percorso formativo e in ogni caso di assenza. L'eventuale variazione della condizione soggettiva del partecipante verrà verificata in SIFER nella sezione "anagrafica del partecipante".

I motivi e le modalità di giustificazione sono riportati sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "informazioni per i cittadini" e corrispondono a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 42 del 2018 e con nota n. 39/0003374 del 04/03/2016.

Gli utenti devono comunicare e documentare la motivazione di assenza, di norma entro la data e l'ora stabiliti per l'attività, e comunque entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data prevista.

La documentazione presentata dagli utenti a giustificazione delle assenze deve essere tenuta, di norma, agli atti dal soggetto accreditato alla formazione che gestisce la specifica attività formativa. Sarà cura di tale soggetto concordare con il titolare dell'Operazione eventuali diverse modalità di conservazione.

Per l'utente, costituisce, nel caso di specie, comportamento soggetto a sanzione (evento di condizionalità) in assenza di giustificazione, giustificazione tardiva o non corretta:

- la **mancata partecipazione** per almeno due giornate, anche non consecutive, in ciascun mese solare alle attività a carattere formativo. In questo caso la data dell'evento di condizionalità corrisponde alla data della seconda mancata partecipazione nel mese solare. Si specifica che, in analogia a quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 69/2001, per mese solare si intende il mese mobile a partire dall'inizio dell'attività formativa fino al corrispondente giorno (meno 1) del mese successivo.

Il soggetto accreditato alla formazione che eroga l'attività formativa, pertanto, dovrà verificare, nel corso di ciascun mese solare in cui si svolge il percorso, le eventuali assenze non giustificate ai sensi di quanto sopra indicato e comunicarlo al soggetto accreditato alla formazione titolare dell'operazione che dovrà inviare una PEC con la segnalazione di tale evento.

La PEC andrà inviata contestualmente:

- Al soggetto accreditato al lavoro che ha in carico l'utente
- Al Centro per l'Impiego di competenza di tale utente (il CPI che ha stipulato il Patto/Programma)

Le PEC per la segnalazione di tali eventi andranno inviate, per tutti gli utenti eventualmente rientranti in tale casistica, entro 10 giorni lavorativi dal termine di ciascun mese solare (e non meno che maturano le eventuali almeno due assenze ingiustificate) secondo il format che sarà disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori", che contiene le informazioni sulla data dell'evento di condizionalità, il tipo di attività prevista e il codice fiscale dell'utente.

Al fine di non pregiudicare l'andamento delle attività, nelle more della realizzazione di tali segnalazioni, le attività formative proseguono come da calendario, anche per gli utenti per i quali è stata inviata segnalazione di mancata partecipazione. Possono proseguire anche eventuali attività connesse ad altre misure previste dal programma ed erogate a cura del soggetto accreditato al lavoro che ha in carico l'utente.

4.3 Modalità di convocazione degli utenti sottoposti a condizionalità per la partecipazione ai tirocini formativi

Anche nel caso di realizzazione di tirocini a favore di beneficiari di sostegno al reddito, va rispettata una procedura formale, che tenga luogo alla convocazione dell'utente affinché essa risulti tracciabile.

La procedura è descritta dal presente paragrafo e si applica ai tirocini avviati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni

Non essendo previsto nel progetto di tirocinio un calendario delle attività ma solo l'indicazione del numero di giornate mensili previste, sulla base di quanto indicato nel patto, l'utente assume l'impegno a partecipare al numero di giornate previste per ciascun mese solare di tirocinio e a comunicare preventivamente l'eventuale assenza rispetto alle specifiche giornate concordate.

L'eventuale sanzione per assenze ingiustificate da parte del tirocinante sarà applicata a fronte di una partecipazione inferiore all'80% del numero di giornate previste nel progetto, per ciascun mese solare di tirocinio. A tal fine si precisa che:

- in analogia a quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 69/2001, per mese solare si intende il mese mobile a partire dall’inizio del tirocinio fino al corrispondente giorno (meno 1) del mese successivo;
- l’azienda ospitante segnerà, al termine di ciascun periodo mensile, al soggetto promotore le assenze del tirocinante non preventivamente comunicate;
- il soggetto promotore verificherà se le assenze siano giustificate o meno (I motivi e le modalità di giustificazione sono riportati sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione “Come Fare Per” – “informazioni per i cittadini” e corrispondono a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 42 del 2018 e con nota n. 39/0003374 del 04/03/2016) e calolerà l’incidenza delle sole assenze ingiustificate rispetto al numero di giornate mensili previste da progetto di tirocinio;
- nel caso in cui le assenze ingiustificate siano superiori al 20%, il soggetto promotore dovrà inviare una PEC con la segnalazione di tale evento. La PEC andrà inviata contestualmente:
 - Al soggetto accreditato al lavoro che ha in carico l’utente (se diverso dal promotore del tirocinio)
 - Al Centro per l’Impiego di competenza di tale utente (il CPI che ha stipulato il Patto/Programma)

Le PEC per la segnalazione di tali eventi andranno inviate, per ciascun utente partecipante al tirocinio eventualmente rientranti in tale casistica, entro **10** giorni lavorativi dal termine di ciascun mese solare secondo il format che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro (agenzia.lavoro.emr.it) alla sezione “Come Fare Per” – “Informazioni per gli operatori”, che contiene le informazioni sulla data dell’evento di condizionalità, il tipo di attività prevista e il codice fiscale dell’utente.

Al fine di non pregiudicare l’andamento del tirocinio, nelle more della realizzazione di tali segnalazioni e dell’applicazione della condizionalità, lo stesso può proseguire come da progetto. Possono proseguire anche eventuali attività connesse ad altre misure previste dal programma ed erogate a cura del soggetto accreditato al lavoro che ha in carico l’utente.

5. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN SILER

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dovranno assicurare mediante il SILER e con frequenza almeno mensile l’aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma della persona. Le informazioni di cui assicurare l’aggiornamento sono lo stato di annullamento, avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma, compresi gli esiti delle attività formative e di tirocinio.

In particolare, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro attuatori dei programmi di politica attiva dovranno indicare l’avvio, gli aggiornamenti, compresa la conclusione e le relative date per ciascuna delle misure presenti nei Programmi, avendo cura di tracciare in SIL le durate delle attività effettuate. Le singole misure verranno comunicate a SIFER solamente a fronte dell’aggiornamento in SILER dell’esito, per ciascuna di esse, in “Avviato”, “Interrotto”, “Concluso” o “Concluso con insuccesso”. L’esito “annullato d’ufficio” non prevede durate.

Trascorsi 60 giorni dalla fine del programma comprensivo della sua eventuale proroga, le attività, previo sollecito al soggetto attuatore, saranno esitate dall'Agenzia Regionale per il Lavoro come concluse con le durate registrate fino a quel momento e il soggetto attuatore non avrà più visibilità di tutte le informazioni sul SILER dell'utente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile di SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1361

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1361

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1315 del 31/07/2023

Seduta Num. 34

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi